



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", ed in particolare, l'articolo 10, comma 4, ove si prevede che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 10, comma 5 del medesimo decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ove si prevede che con successivo provvedimento di organizzazione venga definita la composizione e l'organico della suddetta segreteria ed, in particolare, che << fino alla metà dei posti in organico possa essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza >>;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 3 e 5;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO, in particolare, l'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 che stabilisce, tra l'altro, il numero massimo dei servizi dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

CONSIDERATO che occorre adeguare l'assetto organizzativo della citata Segreteria in applicazione del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con riguardo al nuovo ruolo attribuito agli enti locali dalla riforma del Titolo V della Costituzione;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SENTITE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

ART.1

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali, alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 29, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della conferenza unificata.
2. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali si articola nei seguenti servizi:
 - a) servizio affari generali, legislazione elettorale e organi di governo;
 - b) servizio ordinamento istituzionale e finanziario degli enti locali e gestione dei servizi pubblici.
3. Il Capo dell'Ufficio di segreteria della Conferenza si avvale di una segreteria tecnica posta alle sue dirette dipendenze.

ART. 2

1. La dotazione organica dell'Ufficio consta di personale delle varie qualifiche, fino a quaranta unità, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dell'ufficio stesso.
2. I posti in organico, in numero non superiore alla metà, sono coperti da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane. Il relativo trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 10, comma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministero dell'interno.

Roma, 25 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a long horizontal stroke.